

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA,
IN FORMA DI ACCORDO QUADRO,
SUDDIVISA IN 15 LOTTI, DI**

**dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici
per Covid-19**

occorrenti

**all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento,
alla Provincia Autonoma di Trento e all’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	4
2.1 - Quantitativi	4
2.2 - Caratteristiche della fornitura.....	5
2.3 - Fornitura / consegna.....	5
Art. 3 – Norme che regolano l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi e criteri interpretativi.....	6
Art. 4 – Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi.....	7
Art. 5 – Durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi	8
Art. 6 – Prezzi contrattuali e importo massimo dell’Accordo Quadro	8
Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto	8
Art. 8 – Avvio dell’esecuzione del contratto	8
Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 – Varianti contrattuali	8
Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	9
Art. 12 – Controlli sull’esecuzione del contratto.....	11
Art. 13 – Fallimento e altre vicende soggettive delle Imprese affidatarie	11
Art. 14 – Cessione dei crediti e cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi	12
Art. 15 – Subappalto.....	12
Art. 16 – Tutela dei lavoratori.....	13
Art. 17 – Sicurezza	13
Art. 18 – Elezione di domicilio dell’appaltatore	13
Art. 19 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 20 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 21 – Penali	14
Art. 22 – Risoluzione del contratto	14
Art. 23 – Effetti della risoluzione dell’Accordo Quadro.....	15
Art. 24 – Recesso unilaterale.....	15
Art. 25 – Definizione delle controversie.....	16
Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 27 – Conclusione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, spese contrattuali	17
Art. 28 – Obblighi in materia di legalità.....	17
Art. 29 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento	18
Art. 30 – Norma di chiusura	18

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo Quadro

1. Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale hanno ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici per Covid-19 occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, di seguito APSS, alla Provincia Autonoma di Trento, di seguito PAT, i cui fabbisogni sono compresi in quelli di APSS, e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito ASDAA (di seguito denominati congiuntamente “Stazione Appaltante” o “Amministrazioni”). Le disposizioni del presente capitolato valgono per tutti i lotti in gara a meno che non sia espressamente specificato il contrario.
2. L’Accordo Quadro prevede l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici per Covid-19 per assicurare il corretto svolgimento delle attività terapeutiche dei pazienti in trattamento presso l’APSS di Trento, la PAT e l’ASDAA, secondo le indicazioni cliniche.
3. La fornitura è composta da n. 15 lotti, le cui caratteristiche tecniche sono puntualmente indicate nell’allegato “Capitolato Tecnico”, considerato parte integrante e sostanziale del presente documento.
4. Le specifiche di fabbisogno, i prezzi unitari, quali basi d'asta non superabili in sede di offerta e l'importo biennale, corrispondente al tetto massimo di spesa, calcolato come prodotto tra fabbisogni e prezzi unitari posti a base d'asta per ciascun lotto, sono di seguito specificati:

LOTTO N.	DESCRIZIONE	FABBISOGNO BIENNALE APSS TN (comprensivo di fabbisogno PAT) (N.)	FABBISOGNO BIENNALE ASDAA (N.)	unità di misura	prezzo unitario a base d'asta (euro)	importo biennale APSS TN (comprensivo PAT) + ASDAA (euro)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE						
1	Facciale filtrante FFP2	5.250.000	5.400.000	pezzi	1,00	10.650.000,00
2	Facciale filtrante FFP3	200.000	617.000	pezzi	5,00	4.085.000,00
3	CALZARI	1.000.000	617.000	pezzi	1,00	1.617.000,00
4	VISIERE PROTETTIVE	150.000	7.200	pezzi	20,00	3.144.000,00
DISPOSITIVI MEDICI						
5	CAMICI STERILI PER SALA OPERATORIA STANDARD	80.000	0	pezzi	8,00	640.000,00
6	CAMICI STERILI PER SALA OPERATORIA RINFORZATI	40.000	0	pezzi	10,00	400.000,00
7	MASCHERINE CHIRURGICHE tipo IIR uso medico	6.000.000	0	pezzi	0,20	1.200.000,00
8	MASCHERINE CHIRURGICHE tipo II	1.500.000	0	pezzi	0,20	300.000,00
9	MASCHERINE CHIRURGICHE PEDIATRICHE tipo II	80.000	43.200	pezzi	0,25	30.800,00

10	MASCHERINE CHIRURGICHE ANTIFOG tipo IIR uso medico	6.000.000	8.640.000	pezzi	0,30	4.392.000,00
11	CUFFIE COPRICAPO	2.250.000	1.440.000	pezzi	0,20	738.000,00
12	COPRICAPO INTEGRALE	200.000	240.000	pezzi	0,40	176.000,00
13	CAMICI PER VISITATORE	1.500.000	1.440.000	pezzi	2,00	5.880.000,00
14	COPRISCARPE	2.250.000	1.646.000	pezzi	0,08	311.680,00
15	MANICOTTI	21.600	16.800	pezzi	1,00	38.400,00
TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE, IVA esclusa (EURO)						33.602.880,00

5. La procedura di affidamento conduce alla definizione di un accordo quadro, ai sensi art. 54, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per ciascun lotto; esso sarà stipulato, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, con un solo operatore economico, in particolare, con la prima impresa utilmente collocatasi in graduatoria. Gli importi biennali sopra indicati costituiscono il tetto massimo di spesa per l'Accordo Quadro di ciascun lotto.
6. Con l'Accordo Quadro viene definita la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di APSS e ASDAA dei contratti attuativi per l'approvvigionamento dei prodotti previsti dal Capitolato Tecnico e, conseguentemente, le condizioni di esecuzione delle prestazioni. Le Imprese, con la sottoscrizione dell'accordo, si impegnano ad eseguire le forniture di volta in volta indicate nei contratti attuativi.
7. La conclusione dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo APSS e ASDAA all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente a un obbligo delle Imprese prime in graduatoria di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza degli importi massimi messi a gara, ordinativi di fornitura derivanti dai contratti attuativi eventualmente stipulati.
8. Non potranno essere acquistate quantità di prodotti per un valore complessivamente superiore all'importo del lotto previsto per l'intero periodo.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

2.1 - Quantitativi

1. I quantitativi biennali dei prodotti oggetto di fornitura sono riportati all'art. 1 del presente Capitolato speciale, per ciascun lotto, e si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno biennale dell'APSS TN e ASDAA, calcolato sui consumi storici dell'anno in corso.
2. Le Stazioni Appaltanti si riservano la facoltà di non procedere all'acquisto dei prodotti di cui alle presenti condizioni generali o di provvedere al solo acquisto parziale degli stessi a seguito del manifestarsi di cause non dipendenti dalla amministrazione stessa: per esempio cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitata disponibilità finanziaria, modifica della domanda, immissione sul mercato di prodotti all'avanguardia della cui esistenza non si era a conoscenza, cambiamenti di tipo organizzativo ecc..
3. L'APSS e ASDAA si riservano inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente accordo quadro, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualità quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori delle Amministrazioni stesse, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo alle ditte aggiudicatarie.

4. Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e la Ditta offerente dovrà pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di gara.

2.2 - Caratteristiche della fornitura

1. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nelle specifiche dei singoli lotti del Capitolato Tecnico, anche per quanto attiene il confezionamento e l'etichettatura.
2. Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate dalle ditte aggiudicatrici per la partecipazione alla gara. A norma dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e s.m. eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici (upgrade), verranno valutate da una commissione aziendale e quindi dovranno essere autorizzate dai Direttori dell'esecuzione del contratto, alle quali andrà indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione. In ogni caso le sostituzioni di forniture aggiudicate con innovazioni tecnologiche dovranno essere proposte alle medesime condizioni economiche.
3. E' vietata, pertanto, qualsiasi variazione o sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.
4. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:
 - dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" alle Amministrazioni con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
 - indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito.
5. Le Amministrazioni procederanno, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e provvederanno a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, le Amministrazioni avranno facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

2.3 - Fornitura / consegna

1. Gli ordinativi verranno effettuati dall'APSS e dall' ASDAA applicando i prezzi di aggiudicazione della gara. La consegna di quanto ordinato dovrà avvenire:
 - entro quindici (15) giorni dalla data dell'ordinativo qualora il quantitativo rientri entro il limite del 5% del fabbisogno biennale complessivo del lotto; in caso d'urgenza la consegna dovrà essere effettuata entro quarantotto (48) ore dalla richiesta;
 - entro trenta (30) giorni dalla data dell'ordinativo qualora il quantitativo superi il 5% e rientri entro il limite del 10% del fabbisogno biennale complessivo del lotto,
 - entro sessanta (60) giorni dalla data dell'ordinativo qualora il quantitativo superi il 10% del fabbisogno biennale complessivo del lotto,

Gli estremi degli ordinativi (numero e data) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture.

2. I contratti attuativi si intendono conclusi con l'emissione da parte di APSS e ASDAA di ordinativi di fornitura che devono intendersi quali accettazione della proposta contrattuale risultante dall'offerta economica e dalla documentazione tecnica presentate in gara dalla

singola Impresa, con conclusione del contratto attuativo mediante scambio di corrispondenza. Tali ordinativi verranno effettuati dall'APSS e ASDAA applicando i prezzi di aggiudicazione della gara.

3. Nel computo del periodo di consegna non si considera il periodo compreso tra il 10 ed il 25 agosto nonché tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio.
4. Gli estremi dell'ordinativo (Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara CIG, dati relativi al buono d'ordine) dovranno essere riportati sui documenti di trasporto e sulle relative fatture.
5. La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.
6. I prodotti dovranno essere consegnati:
 - su bancali EPAL,
 - conformazione in sagoma, di misura indicativa cm 80x120 con altezza massima di cm 170,
 - etichette chiare e ben visibili sugli scatoloni, con evidenziati: codice prodotto, scadenza, quantità totale per scatolone,
 - preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
7. I colli contenuti in ciascun pallet non potranno avere un peso del collo superiore a 10 kg.
8. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.
9. Imballo e confezioni dovranno essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet dovrà essere ritirato dall'Appaltatore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese.
10. L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.
11. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce e manomissioni, la merce verrà rifiutata e l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.
12. Le ditte aggiudicatrici si obbligano all'evasione di ordini di materiale anche di minima entità a condizioni economiche invariate rispetto a quelle dell'offerta presentata, pertanto senza applicare alcun sovrapprezzo.
13. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso i magazzini delle Amministrazioni interessate, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e negli orari riportati sui singoli ordinativi trasmessi dagli uffici dell'APSS e di ASDAA.
14. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità degli stessi.
15. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara. Nell'esecuzione le ditte sono tenute alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

Art. 3 – Norme che regolano l'Accordo Quadro ed i contratti attuativi e criteri interpretativi

1. L'Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni in esso contenute, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla normativa e dai regolamenti di settore.

2. Le norme di riferimento per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi sono:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, per quanto applicabile;
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - h. le norme del codice civile.
3. L'Accordo Quadro ed i contratti attuativi dovranno essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra l'Accordo Quadro o il contratto attuativo ed i Capitolati Speciale e Tecnico, si considerano prevalenti le disposizioni dell'Accordo o del contratto. In caso di contrasto fra quanto previsto nel Capitolato Tecnico e quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, prevarranno le disposizioni del primo per quanto attiene alla disciplina degli aspetti tecnici, mentre saranno prevalenti le disposizioni del secondo in relazione agli aspetti amministrativi. Inoltre, in caso di contrasti, le previsioni dell'Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata nel contratto attuativo.
4. Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'accordo o del contratto. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare all'accordo/al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'accordo/del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 4 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e, conseguentemente, dei contratti attuativi da questo derivati:
 - a.1) il capitolato speciale (parte amministrativa e parte tecnica)
 - a.2) l'offerta dell'appaltatore (offerta economica e documentazione tecnica).
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – Durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. La durata dell’Accordo Quadro è di anni 2 a decorrere dalla data fissata in sede di stipula del contratto e comunque non oltre i 30 giorni dalla stipula.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, le amministrazioni hanno facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire alle aggiudicatarie stesse tramite PEC.
3. I contratti attuativi di fornitura possono essere stipulati dall’APSS e dall’ASDAA solo nel periodo di durata dell’Accordo Quadro.

Art. 6 – Prezzi contrattuali e importo massimo dell’Accordo Quadro

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, s’intende offerto dalle ditte aggiudicatarie in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. I prezzi unitari offerti in gara costituiscono i prezzi contrattuali che sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
3. I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.

Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Dirigente pro-tempore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti dell’APSS, con riferimento agli obblighi derivanti dalla procedura di gara e dei contratti sottoscritti dall’APSS. L’ASDAA individuerà il RUP dei propri contratti successivamente alla conclusione della procedura di gara e prima della sottoscrizione dei medesimi contratti.
2. L’APSS provvederà ad individuare il Direttore dell’Esecuzione del contratto di fornitura in fase di stipulazione del contratto e lo comunicherà tempestivamente all’appaltatore. L’ASDAA provvederà, ove necessario per legge o ritenuto opportuno, a nominare il Direttore dell’Esecuzione dei propri contratti in contemporanea con l’individuazione del RUP.

Art. 8 – Avvio dell’esecuzione del contratto

1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo alle ditte aggiudicatarie tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’appaltatore non adempia le stazioni appaltanti hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore.
4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.

Art. 9 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 10 – Varianti contrattuali

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e, per quanto eventualmente non disciplinato, la normativa nazionale di riferimento.

Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni,
 - a) previa verifica di conformità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato, ed accettazione degli stessi beni,
 - b) ed a seguito di presentazione di regolare fattura.
2. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
3. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii., dovranno essere intestate alla Stazione Appaltante, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.
4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, su richiesta da parte dell'appaltatore, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. In considerazione del fatto che la Stazione Appaltante rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 e ss.mm.ii., le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e ss.mm.ii..
8. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'aggiudicatario, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione Appaltante comunicherà in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, saranno comunicati all'aggiudicatario prima dell'emissione della fattura.
9. Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'Amministrazione entro il termine di sessanta (60) giorni dal

- ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente Capitolato speciale.
10. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della ditta aggiudicataria di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell'Amministrazione fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte della ditta aggiudicataria.
 11. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) riportato sull'ordine. Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine) dell'Amministrazione e il relativo CIG.
 12. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii..
 13. L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato nel paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari" del presente Capitolato.
 14. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
 15. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
 16. Si precisa che la ditta aggiudicataria, anche qualora indichi nella dichiarazione sulla tracciabilità più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, dovrà individuare un solo conto per ogni Amministrazione da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con APSS e ASDAA.
 17. Il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione.
 18. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 19. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite,

mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

20. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 12 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce ritirata; questi potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dalla Ditta.
2. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque la "non conformità" rispetto agli obblighi contrattuali, la merce sarà contestata da parte della stazione appaltante in forma scritta e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro quarantotto (48) ore dalla contestazione.
3. Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'Amministrazione procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno, direttamente a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere o mediante incameramento anche parziale della cauzione definitiva.
4. Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario, l'Amministrazione ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.
5. La Stazione Appaltante potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.
6. La Stazione Appaltante si riserva infine la facoltà di risolvere il contratto, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali.
7. Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l'Amministrazione ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.

Art. 13 – Fallimento e altre vicende soggettive delle Imprese affidatarie

1. Con riferimento alle vicende soggettive delle Imprese affidatarie di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede contrattuale, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la

Stazione Appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Impresa al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016.

Art. 14 – Cessione dei crediti e cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
2. La Stazione Appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica Stazione Appaltante e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione Appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
3. E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i contratti attuativi non conclusi.

Art. 15 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato nell'offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, allorquando l'abbia dichiarato in sede di gara, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione Appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore.
4. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di materiali o prodotti semilavorati da terzi, né l'utilizzo di vettori esterni all'organizzazione aziendale per la consegna dei beni.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 17 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Trattandosi di affidamento riguardante esclusivamente una fornitura di beni/prodotti, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Art. 18 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 20 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando le percentuali di riferimento al tetto massimo di spesa previsto per ciascun lotto.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di

controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento per le controversie in cui è parte APSS e di Bolzano per le controversie in cui è parte ASDAA.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 21 – Penali

1. L'appaltatore è soggetto all'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, di esecuzione non conforme alle modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto e Capitolato tecnico, di mancata tempestiva comunicazione di indisponibilità dei prodotti e nel caso di indisponibilità dei prodotti aggiudicati.
2. Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione contraente sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1% (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).
3. Decorsi 10 giorni di ritardo il quantitativo si intende non consegnato con applicazione, in aggiunta alla penale da ritardo, di una penale pari al 20% del valore dei prodotti non consegnati e addebito delle maggiori spese che l'Azienda deve sostenere per acquisire il prodotto non consegnato presso altri fornitori, fatto salvo in ogni caso il maggior danno che la Stazione Appaltante avesse a subire a causa della mancata consegna.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva costituita per il contratto e, in subordine, sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
 - b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall'Amministrazione presso l'Impresa di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità

della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione, in conformità all'art. 12, comma 6, del presente Capitolato, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;

- d) nel caso di applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 21, comma 6, del presente Capitolato, previa contestazione all'Impresa e valutazione delle controdeduzioni;
 - e) per cessione del contratto o nel caso di subappalto non autorizzati;
 - f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda non comunicati e/o non autorizzati;
 - g) per mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - h) in caso di transazioni relative al contratto effettuate senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo (ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010);
 - i) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - j) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
4. La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
5. La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.

Art. 23 – Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro

1. In caso di inadempimenti o gravi violazioni che abbiano condotto alla risoluzione dell'Accordo Quadro, la risoluzione si estende automaticamente anche ai contratti attuativi eventualmente stipulati dalla Stazione Appaltante e non conclusi.

Art. 24 – Recesso unilaterale

1. In deroga all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà recedere dal rapporto contrattuale qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata, anche legati all'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 o laddove, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara o fosse previsto l'approvvigionamento centralizzato a livello nazionale (per il tramite della Protezione Civile, di Invitalia S.p.A., di qualsiasi altra struttura legata alla gestione dell'emergenza sanitaria, etc.) dei beni oggetto del Contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 7 giorni solari consecutivi, sussistendo motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso.
2. Decorso il periodo di preavviso la Stazione appaltante verificherà la regolarità delle prestazioni sino a quel momento eseguite. In tal caso, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento della prestazioni già rese, nessuna ulteriore somma sarà dovuta all'Appaltatore medesimo né a titolo di indennizzo né ad altro titolo.

3. La Stazione Appaltante potrà altresì recedere dal contratto o disporre la sospensione nell'ipotesi di immissione sul mercato di prodotti che, per tecnologie impiegate e/o tipologie di utilizzo, risultassero innovativi in confronto a quelli oggetto del presente appalto specifico. Per le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo.
4. Rimane ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di recedere dal Contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture effettuate oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, mediante invio di apposita nota trasmessa mediante PEC, con preavviso di 7 giorni lavorativi rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, senza che il recesso pregiudichi le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
5. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal Contratto.
6. Ai sensi dell'art. 1353 e seguenti Codice Civile, ferma restando la possibilità di recesso unilaterale sopra citata, la Stazione Appaltante potrà sospendere in qualunque momento l'efficacia del rapporto contrattuale nel caso in cui intervenga l'attivazione di una fornitura centralizzata (mediante Convenzione Consip, per il tramite della Protezione Civile, di Invitalia S.p.A., di qualsiasi altra struttura legata alla gestione dell'emergenza sanitaria, etc.) per i medesimi prodotti oggetto del contratto.

Art. 25 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, sono competenti in via esclusiva il Foro di Trento per le controversie in cui è parte APSS e di Bolzano per le controversie in cui è parte ASDAA.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
 “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione appaltante, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione appaltante.”.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
 - a) utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
 - b) comunicare alla Stazione Appaltante il numero del conto o dei conti correnti bancari o

postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;

- c) indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà indicato in contratto;
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale risoluzione del contratto.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico identificativo.

Art. 27 – Conclusione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, spese contrattuali

1. L'Accordo Quadro è stipulato per scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. I contratti attuativi saranno conclusi mediante scambio di corrispondenza tramite l'emissione di ordinativi di fornitura.
2. Le spese contrattuali connesse all'Accordo Quadro ed ai contratti attuativi - compresa l'imposta di bollo, se dovuta - sono a carico delle Imprese affidatarie.
3. Le Imprese dovranno comunicare tempestivamente alle Amministrazioni eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il*

subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 29 – Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento

1. Nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, le Imprese affidatarie assumono gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. Le Imprese dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti delle Amministrazioni, che abbiano esercitato nei tre anni precedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), relativamente all'oggetto del contratto, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.
4. Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese - ciascuna Amministrazione trasmetterà loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi: l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti, operativi vigenti, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dai siti Internet di:
 - APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente”> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione>
 - ASDAA alla sezione “Amministrazione Trasparente” > Altri contenuti > prevenzione della corruzione.

Art. 30 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato e relativi allegati.

Il RUP
- dott. Simone Bilato -

